



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:

Dott. Riccardo Rosetti	Presidente
Dott. Gianluca Gelso	Giudice
Dott. Andrea Barzellotti	Giudice Rel.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.02.2024, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario iscritto al n. 4 per l'anno 2024 e vertente

TRA

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliato in Civitavecchia (RM), via Alessandro Cialdi, 3/D, presso lo studio dell'avv. Antonio Arcadi, rappresentata e difesa dall'avv. Giordano Balossi, giusta delega rilasciata su foglio separato ed unito telematicamente al "ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale" depositato il 10.01.2024.

Ricorrente

E

Malù S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, con sede in Ladispoli (RM), piazza Giovanni Falcone, 8.



Resistente - non costituito

Oggetto: liquidazione giudiziale.

Conclusioni: per parte ricorrente come da verbale dell'udienza del 15.02.2024.

1. In rito

Con ricorso depositato il 10.01.2024, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha - in particolare - rappresentato:

- di essere creditrice per Euro 65.658,38 oltre interessi dalla domanda in ragione di ordinanza n. 536/2022 resa il 21.03.2022 a definizione del procedimento n.r.g. 1462/2020 del Tribunale Ordinario di Civitavecchia munita il 02.05.2022 di formula esecutiva;
- di aver proposto con esito negativo nei confronti della società resistente un procedimento esecutivo individuale;
- l'insolvenza della società resistente.

Pertanto, parte ricorrente ha domandato a questo Tribunale di dichiarare *"In via principale: - accertata l'esistenza dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. art. 2, comma 1, lett. b), Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 e successive modifiche, come integrato dal Decreto Legislativo 17 giugno 2022, n. 83, Voglia dichiarare la liquidazione giudiziale di Malù S.r.l. (P.IVA 12720271001), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 00055 - Ladispoli (RM), Piazza Giovanni Falcone n. 8, assumendo ogni conseguente provvedimento di legge; In subordine: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice non volesse accogliere le superiori richieste, accertata l'esistenza delle condizioni ai sensi dell'art. 268 Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 e successive modifiche, come integrato dal Decreto Legislativo 17 giugno 2022, n. 83, Voglia dichiarare la liquidazione controllata di Malù S.r.l. (P.IVA 12720271001), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 00055 - Ladispoli (RM), Piazza Giovanni Falcone n. 8, assumendo ogni conseguente provvedimento di legge"*.

La società resistente - benché il ricorso ed il decreto di fissazione udienza siano stati regolarmente notificati ex art. 40, VIII co., c.c.i.i. a fronte dell'esito negativo della notifica effettuata dalla cancelleria ex art. 40, VI co., c.c.i.i. - non si è costituita nel presente procedimento.

2. Sulla natura commerciale dell'attività esercitata dalla società resistente e sulla pretesa creditoria della società ricorrente

La società resistente risulta iscritta nella sezione "ordinaria" del registro delle imprese con oggetto sociale - in particolare - "esercizio di laboratorio di pizza rustica con vendita al dettaglio, laboratorio di panificazione con vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non,



tavola calda", di talché parte ricorrente ha provato - ex art. 2697, I co., c.c. - la natura di imprenditore commerciale della società resistente.

Parte ricorrente ha - ex art. 2697, I co., c.c. - provato verosimilmente la sua pretesa creditoria nei confronti della società resistente a fronte della produzione del titolo esecutivo costituito da ordinanza n. 536/2022 resa il 21.03.2022 a definizione del procedimento n.r.g. 1462/2020 del Tribunale Ordinario di Civitavecchia munita il 02.05.2022 di formula esecutiva.

3. Sul superamento delle soglie previste dalla disposizione ex art. 2, I co. lett. "d", c.c.i.i.

Le disposizioni ex art. 2, I co. lett. "d", e 121 c.c. pongono in capo all'impresa resistente l'onere della prova di possedere i requisiti per essere qualificata quale impresa minore, ossia impresa non soggetta a liquidazione.

Senonché dall'analisi dei bilanci acquisti per il 2019 e per il 2020 si apprende una situazione di attivo, di passivo e utili inferiori alle soglie della disposizione ex art. 2, I co. lett. "d", c.c.i.i., evidenza coerente con l'esposizione debitoria rilevata che - oltre il credito vantato da parte ricorrente - risulta la presenza di un debito nei confronti dell'INPS per circa Euro 25.756,65 per debiti previdenziali scaduti ed iscritti a ruolo ed un debito per Euro 50.742,11 nei confronti dell'Agenzia delle entrate - riscossione per debiti erariali scaduti ed iscritti a ruolo.

Ne consegue che a fronte di quanto risulta dai bilanci per il 2019 e per il 2020 e per il quantum di debito scaduto risulta - quantomeno ex art. 2729 c.c. - la natura di impresa minore della società resistente.

Ne discende che in ragione della natura di impresa minore risulta preclusa la domanda di apertura di liquidazione giudiziale.

Peraltro, a fronte del quantum verosimilmente vantato a credito di parte ricorrente risulta superata la soglia di Euro 50.000,00 quale soglia minima di debiti scaduti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

4. Sulla domanda di liquidazione controllata e sullo stato di insolvenza

Senonché, parte ricorrente ha proposto - in via subordinata - domanda di liquidazione controllata.

Questo Tribunale ritiene secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità che lo stato di insolvenza *"deve essere basato sulla nozione di insolvenza cd. patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori. La liquidazione della*



società, invero, ha l'obiettivo di estinguere le passività dell'ente trasformando in denaro il patrimonio aziendale, così da ripartire poi, tra i soci, l'eventuale residuo attivo; tanto suole dirsi sottolineando che, durante la liquidazione, la società continua ad esistere come centro di imputazione di rapporti giuridici, ma con sostituzione dello scopo liquidatorio a quello lucrativo (cfr. in motivazione, Cass. n. 28193 del 2020)" (Cass., Sez. I civile, ordinanza 17.10.2022 n. 30435).

Questo Collegio ritiene che parte ricorrente ha – ex art. 2697, I co., c.c. – provato lo stato di insolvenza della ditta individuale resistente, in quanto:

- la società resistente non ha pagato il credito della società ricorrente i cui tentativi di esecuzione individuale hanno avuto esito negativo;
- l'esito negativo del procedimento esecutivo proposto da parte ricorrente;
- l'omesso deposito dei bilanci dopo l'anno 2021;
- l'esistenza per circa Euro 25.756,65 nei confronti dell'INPS per debiti previdenziali scaduti ed iscritti a ruolo e per Euro 50.742,11 nei confronti dell'Agenzia delle entrate – riscossione per debiti erariali scaduti ed iscritti a ruolo.

In ragione di detta evidenza si ritiene che la società resistente resistente risulta – quantomeno ex art. 2729 c.c. – priva di un patrimonio idoneo a soddisfare con regolarità le proprie obbligazioni, risultando verosimilmente una società ferma che non deposita bilanci dal 2021 e che sta maturando un progressivo debito erariale e previdenziale.

Ne consegue che la società resistente è priva di un patrimonio netto idoneo con cui provvedere ad adempiere con regolarità le sue obbligazioni.

Ne discende che in ragione della natura di impresa minore e dello stato di insolvenza deve essere accolta la domanda di liquidazione controllata.

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, ogni altra domanda o eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:

Visti gli artt. 40, 41 e 49 c.c.i.i

P.Q.M.

DICHIARA

aperta la liquidazione controllata della società Malù S.r.l. (c.f. 12720271001) con sede il Ladispoli (RM), piazza Giovanni Falcone, 8;

NOMINA

Giudice delegato il dott. Andrea Barzellotti;



NOMINA

liquidatore il dott. Giacomo Biagiotti;

ORDINA

al debitore di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori (salvo già intervenuto deposito);

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta in ragione della disposizione ex art. 201 c.c.i.i.;

ORDINA

al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

DISPONE

in ragione delle disposizioni ex artt. 270, V co., e 150 c.c.i.i. che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della società resistente;

DISPONE

che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;



- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo in ragione della disposizione ex art. 273 c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso in ragione della disposizione ex art. 275, III co., c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura in ragione della disposizione ex art. 276 c.c.i.i.;

DISPONE

che entro il 15/06 e il 15/12 di ogni anno - a partire dal 15.06.2024 - il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione in ragione della disposizione ex art. 280 c.c.i.i. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

DISPONE

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Civitavecchia, sia pubblicata nel registro delle imprese - ove il ricorrente rivesta qualità di imprenditore - e sia trascritta nei registri immobiliari ove necessario. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

MANDA

la cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, 26.02.2024

Il Presidente

dott. Riccardo Rosetti

Il Giudice

dott. Andrea Barzellotti

